Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: la vidimazione del registro di carico e scarico tra altalene normative e rompicapo documentali

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

In data 29 gennaio 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale". Conformemente al disposto dell'art. 73, 3° comma della Costituzione, le nuove norme entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero il 13 febbraio 2008.[1]

Sotto il profilo dei registri di carico e scarico, l'art. 2 del decreto legislativo n. 4/2008, nell'apportare modifiche alle Parte quarta del Testo Unico ambientale, al comma 24 *bis* dispone testualmente che alla fine del 6° comma dell'art. 190 vengano aggiunte le seguenti parole: "I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti".

Finalmente, accogliendo le accorate critiche della dottrina più autorevole,[2] i registri di carico e scarico ritornano al proprio originario ruolo di documento strategico ai fini della rintracciabilità delle movimentazioni dei rifiuti. Per comprendere il significato della rilevante modifica introdotta dal D.Lgs. n. 4/2008, occorre illustrare il quadro normativo in cui si colloca la descritta disposizione.

[1] L'articolo 73 della Costituzione stabilisce che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso; il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 non contiene alcuna previsione ad hoc relativa alla data della sua entrata in vigore.

[2] Maurizio Santoloci, *Registri di carico e scarico, formulari di identificazione, MUD: attacco diretto al cuore della tracciabilità del ciclo dei rifiuti in nome della cosiddetta "semplificazione"*, wwwdirittoambiente.com.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

La vicenda è nota. L'originario testo dell'art. 190, 6° comma del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedeva che i registri di carico e scarico dei rifiuti fossero numerati, vidimati e gestiti secondo le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Un simile richiamo si traduceva in un rinvio all'art. 8 della legge n. 383/2001, norma che, inserita in un pacchetto dedicato ad interventi di rilancio dell'economia, rappresenta la disposizione di apertura del Capo IV della medesima legge, emblematicamente dedicato alla "soppressione di adempimenti inutili e semplificazione". In particolare, l'art. 8, 2° comma della legge n. 383/2001, sostituendo l'art. 39, 1° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la soppressione dell'obbligo di bollatura iniziale dei registri IVA.

Dunque, dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008 l'obbligo imposto dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 doveva essere assolto mediante la tenuta di registri di carico e scarico non vidimati; conseguentemente, se l'organo di controllo in sede di accertamento si trovasse a verificare registri tenuti - in quel periodo - conformemente alle previsioni della legge n. 383/2001, si limiterebbe a constatare una condotta lecita, senza pertanto procedere ad alcuna contestazione di violazione amministrativa nei confronti del destinatario dell'obbligo medesimo.

Ma qual era la disciplina in materia prima dell'intervento del D.Lgs. n. 152/2006? In tema di registri di carico e scarico l'art. 12, 1° comma del D.Lgs. n. 22/1997 disponeva che il registro di carico e scarico dei rifiuti fosse dotato di fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro.[3] Invero, anche per i formulari di trasporto l'art. 15, comma 5 *bis* del decreto legislativo n. 22/97, come integrato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, espressamente prevedeva un analogo obbligo di numerazione e vidimazione. Tuttavia, sotto il profilo fiscale la disciplina delle due scritture ambientali si differenziava notevolmente, in quanto soltanto per i formulari di trasporto la legge contemplava espressamente la vidimazione gratuita, escludendo l'applicazione di diritti o imposizioni tributarie (si veda il comma 5 *bis* dell'abrogato articolo 15 del D.Lgs. 22/1997).

[3] Poi sostituito dalla Agenzia delle Entrate in virtù del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Invece, la vidimazione del registro di carico e scarico soggiaceva alla disciplina dell'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. In realtà, all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, norma che ha soppresso l'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori, erano stati sollevati dubbi sulla sussistenza o meno di un siffatto obbligo per il registro di carico e scarico dei rifiuti previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 22/1997. A chiarire il punto era poi intervenuta la circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2001, che aveva precisato esplicitamente che il registro di carico e scarico non fosse interessato dalle innovazioni introdotte dall'art. 8 della legge 383/2001, stante la persistente vigenza di tutti gli obblighi di bollatura previsti da speciali discipline di settore.[4]

Dopo aver delineato un quadro storico in materia di vidimazione del registro di carico e scarico, esaminiamo quale sarà la disciplina vigente sul punto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008.

Come rilevato in apertura di questo lavoro, dalla data del 13 febbraio 2008 i registri dovranno essere numerati e vidimati. Ai sensi del 6° comma dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, le Camere di Commercio territorialmente competenti rappresentano l'autorità deputata in via esclusiva ad eseguire tale adempimento. Dunque, la previsione del comma 24 *bis* dell'art. 2, del D.Lgs. n. 4/2008, per un verso, modifica l'originario contenuto del Testo unico ambientale reintroducendo l'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ma inoltre si discosta anche dalla disciplina vigente in data anteriore al D.Lgs. n. 152/2006, spostando la competenza alla apposizione della vidimazione dall'Ufficio del Registro (poi Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate) in capo alle Camere di Commercio.

In via schematica, in ordine alla vidimazione dei registri di carico e scarico si sono susseguiti nel tempo tre regimi: dal 2 marzo 1997 al 28 aprile 2006 i registri dovevano essere vidimati dagli Uffici del registro; dal 29 aprile 2006 al 12 febbraio 2008 tali scritture ambientali non risultavano più sottoposte alla vidimazione obbligatoria; dal 13 febbraio 2008 i registri dovranno essere nuovamente vidimati, ma ad opera delle Camere di Commercio.

[4] Per il trattamento tributario della bollatura e vidimazione dei Registri di carico e scarico sotto la vigenza del decreto legislativo n. 22/1997, si veda anche Agenzia delle Entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, Risoluzione del giorno 11 novembre 2005, n. 159.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

A margine, va rilevato che nei casi in cui la legge imponga la vidimazione di un documento, senza di essa il registro risulterebbe *tamquam non esset*. Dunque, dal 13 febbraio 2008 l'eventuale compilazione di un registro di carico e scarico privo dell'apposita vidimazione integra la violazione dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, come sanzionata dall'art. 258, 2° comma del medesimo decreto.

Quid iuris nel caso di annotazioni su registri vidimati secondo le modalità previste dall'ormai abrogato D.Lgs. n. 22/1997? Come si è visto, la Camera di Commercio è l'unico soggetto abilitato ad eseguire la vidimazione in questione. Dunque, si ritiene che allo stato attuale non possano più essere utilizzati i registri vidimati conformemente a un testo di legge abrogato sin dal 2006. Ma, vi è di più: si può davvero parlare di registri "in uso" presso le aziende? A rifletterci bene, i registri attualmente in uso presso le aziende sono quelli conformi al dettato dell'originario testo dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero del tutto privi della vidimazione. Dunque, non sorprende che il legislatore del 2008 non abbia inserito tra le disposizioni integrative e correttive una norma che facesse salvi i registri in uso fino al loro esaurimento. Né pare che su questo ragionamento possa incidere la prassi, pur diffusa sotto la vigenza della prima formulazione dell'art. 190 del Testo unico ambientale, di vidimare ugualmente i registri di carico e scarico, ancorché tale vidimazione non fosse più obbligatoria per legge. Si darebbe la stura ad un caos documentale, difficilmente gestibile in sede di accertamento dagli organi di controllo, qualora si legittimasse una convivenza tra: registri vidimati obbligatoriamente in conformità al decreto Ronchi, registri non vidimati in applicazione delle previsioni del decreto 152/2006, registri facoltativamente vidimati secondo le modalità prescritte dall'abrogato D.Lgs. 22/1997 e, finalmente, registri vidimati dalle Camere di Commercio secondo il D.Lgs. n. 4/2008 (ovvero il testo attualmente vigente).

Proprio in questi giorni si assiste ad un singolare proliferare di proclami interpretativi delle nuove norme, anche ad opera di autorità amministrative locali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Comunicati molto pericolosi, che rischiano di integrare quei comportamenti positivi estranei all'agente idonei a ingenerare nel trasgressore il convincimento della liceità del comportamento, facendo venir meno l'elemento psicologico degli eventuali illeciti e la conseguente punibilità delle condotte.[5] Ma allora, ci chiediamo, chi risponderà dei danni erariali conseguenti?

In conclusione, non resta che sperare che alle altalene normative non si sommino i *collage* documentali, in un pericoloso gioco di non tracciabilità delle partite di rifiuti movimentate sul territorio nazionale, dove a vincere è sempre e soltanto l'illegalità.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 10 febbraio 2008

[5] Per la rilevanza della buona fede nel sistema di diritto amministrativo punitivo ci permettiamo di rinviare a Stefania Pallotta, *L'ignoranza inevitabile e le violazioni delle norme amministrative ambientali in un'antologia di recenti sentenze della giurisprudenza civile di legittimità*, in www.dirittoambiente.net, "area sanzioni amministrative ambientali".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248